

Osservazioni di Axpo Italia S.p.A. al documento di consultazione DCO 445/2020/R/eel – Meccanismo per il riconoscimento dell'eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema. Orientamenti finali

Considerazioni generali

In generale apprezziamo che l'Arera, a valle dei lavori svolti nel "Tavolo tecnico Esazione Oneri Generali di Sistema", sottoponga a consultazione il meccanismo volto a riconoscere agli Utenti del trasporto - quale la società scrivente - la compensazione del mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema (OGdS) a fronte di insolvenza da parte dei clienti finali.

Si condivide l'orientamento dell'Arera di individuare un meccanismo che bilanci, da un lato, l'esigenza di ottemperare alle sentenze dei giudici amministrativi e, dall'altro, garantisca che gli importi richiesti dagli utenti del trasporto siano effettivamente dovuti, anche in considerazione della necessaria socializzazione sulla generalità dei clienti finali degli ammontari oggetto del risarcimento.

Tuttavia, pur comprendendo le esigenze contrapposte, riteniamo che i meccanismi delineati, in particolar modo il Regime semplificato, producano oneri amministrativi supplementari agli operatori, che potrebbero essere ridotti apportando ulteriori semplificazioni, soprattutto documentali, alle istanze di partecipazione degli utenti. Tali semplificazioni consentirebbero di conseguire con maggiore efficacia l'obiettivo dichiarato dall'Arera di *"avere dei costi contenuti"*.

Si consideri, inoltre, che il meccanismo prospettato per il recupero degli oneri pregressi, ossia relativi al periodo 2016-2019, oggetto della Prima sessione del Meccanismo, presuppone, sulla base di un approccio *lato sensu* retroattivo, la disponibilità di dettagliate informazioni che l'Utente del trasporto non era in alcun modo tenuto a raccogliere massivamente. Il documento prevede, infatti, raccolte di dati sulla base di dettagli (per es. con riferimento agli accordi transattivi) che rappresentano condizioni vincolanti, che non erano previste in maniera puntuale dalla regolazione vigente nel momento in cui il credito è maturato.

Pertanto, come argomenteremo nelle risposte ai singoli specifici quesiti, auspichiamo che il Regime semplificato possa essere ulteriormente semplificato e diventi una modalità

alternativa al Regime ordinario non solo nella prima sessione del 2021, ma anche nelle sessioni successive. Solo così può essere accolta una riduzione del ristoro parametrico al totale dovuto, benché non del tutto conforme alle sentenze in merito.

Per come è delineato nel documento, pare assolutamente ingiustificata la riduzione del 30% degli ammontari riconosciuti prevista dal Regime semplificato rispetto all'ordinario, anche nell'ipotesi in cui le verifiche a cui potrebbe essere sottoposta la richiesta fossero volte non a trovare una rispondenza puntuale, ma un mero controllo di efficace gestione del processo del credito e di coerenza rispetto ai dati di bilancio.

Si propone, pertanto, che il Regime semplificato si fondi effettivamente su una base parametrica, come peraltro prospettato anche nel corso dell'incontro del Tavolo tecnico dello scorso 28 settembre (slide 18). Tale Regime potrebbe prevedere che agli ammontari dei crediti non riscossi scaduti da oltre 12 mesi, come desumibili dai dettagli sottostanti alle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TUIC e nei bilanci di esercizio approvati, sia applicato un parametro percentuale per determinare la quota relativa agli OGdS oggetto di riconoscimento. In considerazione di una diversa incidenza degli OGdS per le diverse tipologie di clienti, tale parametro potrebbe essere ponderato per ogni operatore in funzione del portafoglio di clienti a cui si riferisce il credito maturato.

Di seguito si riportano le nostre risposte a specifici quesiti del documento.

Q1. Si condivide che sia l'utente del trasporto a partecipare al Meccanismo? Se no, indicare le ragioni in base alle quali la partecipazione al Meccanismo debba essere estesa anche alle controparti commerciali.

Riteniamo condivisibile la proposta, nell'ipotesi che l'Utente del trasporto, quando non opera anche in qualità di controparte commerciale nei confronti dei clienti finali cui sono riferiti gli OGdS oggetto del reintegro, possa trasmettere una autocertificazione redatta dalla controparte commerciale, nel rispetto di quanto previsto dall'Arera. Non sarebbe possibile, infatti, per l'Utente del trasporto, certificare la correttezza di dati e importi che non sono nella sua diretta responsabilità, né, tanto meno, potrebbe essere garantita la veridicità di tali informazioni sulla base di una relazione della società di revisione legale dell'Utente del trasporto.

Pertanto, proponiamo, in alternativa, che la controparte commerciale predisponga la documentazione completa per il reintegro, di cui attesti la veridicità, e la trasmetta direttamente alla CSEA, indicando l'Utente del trasporto di riferimento per ciascun anno di riferimento, con un meccanismo simile a quello vigente per la richiesta di Cmor, in cui ciascuna controparte commerciale risponde direttamente tramite autocertificazione della documentazione di sua competenza attestante il possesso dei requisiti.

Se in una prima fase di avvio non fosse possibile attuare fin da subito tale modello, si richiede che il ruolo dell'Utente del trasporto sia limitato alla trasmissione dei dati per il reintegro sulla base delle autodichiarazioni sottoscritte dalla controparte commerciale.

Resta inteso che l'Utente del trasporto deve rimanere estraneo a ogni tipo di controversia dovesse insorgere con la controparte commerciale con riferimento alla documentazione trasmessa e all'intero processo di reintegro.

Q2. Si ritengono condivisibili le condizioni di accesso al Meccanismo degli OGdS non riscossi dai clienti finali?

Riteniamo condivisibile che, ai fini della partecipazione al meccanismo, il contratto di trasporto con l'impresa distributrice, in relazione al quale si chiede il riconoscimento dei crediti non riscossi per OGdS, non risulti essere stato risolto al momento della presentazione dell'istanza, a garanzia della serietà dell'operatore richiedente.

Condividiamo, inoltre, il principio della responsabilizzazione alla massima efficienza nella gestione del credito, con opportuni correttivi, che descriveremo più avanti nel documento, volti a minimizzare gli oneri operativi e economici dei partecipanti e a non gravare gli Utenti del trasporto di responsabilità di correttezza e veridicità di importi che sono nella responsabilità esclusiva di soggetti terzi diversi dall'Utente partecipante (ad esempio le controparti commerciali, quali i reseller).

Q3. Si considera correttamente individuato l'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto per OGdS già versati alle imprese distributrici? Analogamente si ritengono correttamente individuati gli OGdS Non Riscossi e gli OGdS Rinunciati in ambito di accorti transattivi o di cessione del credito ammessi al Meccanismo?

Pur comprendendo la necessità di individuare ammontari di ammissione al meccanismo che rispecchino una efficiente gestione del credito, sussistono alcuni elementi che

rendono di difficile attuazione la determinazione dell'ammontare con la metodologia proposta.

Per quanto concerne gli OdGS non riscossi, si rileva che, con riferimento al requisito prospettato al punto c) relativo all'efficienza dell'operatore nell'aver seguito le azioni di tutela del credito consentite dalla regolazione (TIMOE), in alcuni casi, si potrebbe verificare un mancato riconoscimento dell'ammontare OGdS spettante a causa di fattori esogeni, non dipendenti dalla volontà, dall'efficienza o dalla tempestività dell'operatore. In particolare, vi sono diversi casi in cui anche un operatore efficiente nella gestione del credito non può compiere tutti passaggi previsti dal TIMOE (si ricorda, inoltre, che il meccanismo previsto considera anche crediti correlati a clienti che non rientrano nell'ambito del TIMOE). Citiamo, a titolo di esempio, i seguenti casi:

1. costituzione in mora inviata nei tempi e nei modi previsti dalla regolazione ma con debitore che cambia fornitore o disattiva il punto prima di poter procedere alla sospensione;
2. il fornitore non riceve esito della consegna della raccomandata di costituzione in mora e, quindi, qualora previsto dalle condizioni contrattuali sottoscritte dal cliente, procede alla risoluzione contrattuale (in virtù di clausole di risoluzione contrattuale espresse);
3. quando la sospensione non va a buon fine l'unica strada percorribile per il fornitore per non incrementare il mancato incasso è quella di procedere alla risoluzione contrattuale.

Devono, in ogni modo, essere considerati i crediti correlati a *switching* nel caso in cui non si sia richiesto l'indennizzo del sistema indennitario, in quanto la richiesta di tale indennizzo non è obbligatoria per i venditori uscenti e la condizione ipotizzata potrebbe penalizzare *ex-post* utenti che avessero deciso di non richiedere per tutti i clienti morosi o per parte di essi il Cmor nel periodo pregresso.

Con riferimento agli OGdS rinunciati, la formulazione proposta potrebbe condurre al paradosso che per crediti molto deteriorati (e che verrebbero ceduti a meno del 50% del valore originario), anziché ricorrere alla cessione, perseguendo il fine dell'efficienza nel recupero del credito, potrebbe essere maggiormente conveniente, in termini di recupero del non incassato, non cedere affatto il credito.

Ci preme evidenziare che, per gli oneri oggetto di accordi transattivi, l'identificazione puntuale della voce relativa agli oneri generali in accordi a "saldo e stralcio" potrebbe

essere difficile, se non impossibile, e presupporrebbe un ingente lavoro manuale, aumentando notevolmente l'operatività per l'identificazione degli importi, che peraltro non potrebbero che essere attribuiti in base a criteri soggettivi (gli accordi "saldo e stralcio" possono essere relativi ad un ammontare determinato sulla base di più fatture non pagate di cui gli OGdS rappresentano percentuali del totale differente fattura per fattura).

Q4. Si ritiene condivisibile che l'ammontare riconosciuto consideri gli ammontari già oggetto di recupero nel complesso dei contratti di fornitura a clienti finali (recupero implicito) mediante la determinazione del pricing? Se sì, si ritiene condivisibile la metodologia per l'individuazione di tale componente?

Non riteniamo che il rischio morosità relativo al mancato pagamento degli oneri di sistema da parte dei clienti debba entrare nel *pricing* degli operatori, in quanto detti oneri sono passanti per gli Utenti del trasporto e, pertanto, non costituiscono un elemento di valutazione nell'ambito del rischio di impresa. Pur apprezzando che il periodo della quota parte di decurtazione dovuta agli oneri di sistema non riscossi recuperabili nel *pricing*, originariamente previsto sull'intero arco dei 4 anni dal 2016 al 2020 sia stato ridotto dal 1 gennaio 2016 al 31 gennaio 2017, ne auspicheremmo l'eliminazione, visto anche l'elevato peso sottrattivo della componente sull'ammontare riconosciuto (soprattutto con riferimento alle medie e alte tensioni). Riteniamo, infatti, che le logiche di *pricing* adottate dagli operatori nel momento di formazione del credito non possano essere considerate ai fini della determinazione degli ammontari oggetto di reintegro, soprattutto con riferimento al pregresso che sono, peraltro, relativi a voci ultronee rispetto all'attività di vendita.

Q5. Per la corretta imputazione degli OGdS Recuperabili nel pricing si ritiene condivisibile che questa avvenga per i soli clienti finali adempimenti individuando una metodologia univoca per la contabilizzazione della media dei clienti finali serviti/morosi?

Non si condivide il concetto alla base dell'introduzione del parametro, come descritto nel precedente quesito.

Q6. Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tipologia di clienti finali in Bassa Tensione? Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tensione di alimentazione dei punti prelievo diversa dalla Bassa Tensione? Motivare la risposta.

Richiamando quanto osservato in relazione alla Q4, non si ritiene condivisibile l'intero impianto con riferimento al *pricing*, sostenuto dall'Arera fin dalla deliberazione 109/2017/R/eel. Si rileva inoltre che una simile impostazione non risulterebbe conforme al quadro normativo, così come risultante dalle pronunce del giudice amministrativo in merito alla natura degli oneri generali di sistema e al soggetto sul quale devono, in ultima analisi, gravare.

Q7. Si ritiene correttamente individuato il coefficiente del livello di efficienza dell'utente del trasporto?

In generale, non si condivide concettualmente che il parametro relativo all'efficienza che, per come è stato pensato, penalizzerebbe anche operatori con efficienza pari a quella degli altri operatori di mercato, costituisca una variabile discriminante sull'ammontare degli OGdS riconosciuti relativamente al periodo pregresso. Inoltre, occorrerebbe disporre del valore di efficienza in anticipo, ossia prima di scegliere se seguire il Regime ordinario o quello semplificato, in modo da poter effettuare consapevolmente la scelta tra i due Regimi, dal momento che l'efficienza è uno dei fattori che potrebbero orientare la scelta della partecipazione a un Regime piuttosto che un altro.

Inoltre, dovrebbero essere penalizzati solo ed esclusivamente gli Utenti del trasporto che presentano un *unpaid ratio* peggiore di quello medio, in considerazione della finalità del meccanismo di reintegrare crediti non riscossi ai fornitori efficienti.

Q8. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche per la presentazione dell'istanza di partecipazione?

Si condividono le tempistiche, molto stringenti, ma che farebbero ottenere in tempi ragionevoli la restituzione degli oneri non riscossi pregressi.

Q9. Si ritiene correttamente individuata la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione e necessaria a comprovare quanto dichiarato?

Si ritiene che la consultazione non dettagli in maniera sufficientemente chiara quale documentazione sia da presentare nell'istanza di partecipazione rispettivamente ai Regimi semplificato e ordinario.

A tal proposito, si chiede di chiarire, oltre alla granularità delle informazioni richieste (per es. con riferimento ai clienti, ai POD o alle fatture) quale sia la documentazione da allegare all'istanza del Regime semplificato.

Inoltre, non risulta chiaro a cosa l'Arera si riferisca quando fa riferimento al valore degli OGdS.NRD individuato *“nei valori riscontrabili nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TUIC e nei bilanci di esercizio approvati”*, essendo tale voce compresa in una voce più ampia che comprende anche altri elementi estranei agli OGdS. Come detto in premessa, si propone, a tal proposito, di poter applicare un parametro percentuale (determinato dall'Arera sulla base della tipologia dei clienti nel portafoglio dell'Utente del trasporto) al valore complessivo relativo ai crediti direttamente desunto dai bilanci o dalle comunicazioni ai sensi del TUIC, in modo da semplificare ulteriormente le procedure di calcolo dell'ammontare oggetto di restituzione. Tale valore potrebbe essere accompagnato da documentazione attestante la sussistenza di precise procedure aziendali di gestione e tutela del credito nel periodo temporale di competenza degli importi.

Nel testo della consultazione non è chiaro incontrovertibilmente che la documentazione da presentare non coincida, invece, con quella per la presentazione dell'istanza al regime ordinario, tra cui vi è anche, al punto e), *“la relazione accompagnatoria di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati degli OGdS rispetto ai valori esposti nella situazione contabile dell'azienda indicata nelle comunicazioni obbligatorie ai sensi del TUIC e nei bilanci di esercizio approvati”*.

La documentazione in generale, ma la suddetta relazione in particolare, risulta molto onerosa da predisporre, in termini di risorse operative e economiche, pertanto si ritiene auspicabile che quest'ultima non venga ricompresa tra documenti da presentare a corredo dell'istanza semplificata

Q10. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la prima sessione del meccanismo?

Le tempistiche proposte si ritengono condivisibili nell'ipotesi che la delibera venga pubblicata entro fine anno. Gli operatori interessati avrebbero così il tempo necessario per valutare se optare per il regime semplificato o per quello ordinario e per poter predisporre la documentazione necessaria. Ribadiamo che per poter effettuare una

scelta tra i due meccanismi sarebbe di fondamentale importanza conoscere il livello di efficienza degli altri operatori.

In ogni caso, si ritiene indispensabile un tempo equivalente a quello prospettato nel documento ma traslato nel tempo, qualora il provvedimento non fosse adottato nel corso del 2020.

Per il rispetto della tempistica delineata è necessario che la deliberazione sia, comunque, molto chiara e dettagliata con riferimento alla documentazione da fornire in caso di partecipazione, senza lasciare che tale aspetto sia definitivamente chiarito solo dalla pubblicazione dei moduli da parte di CSEA.

Q11. Si condivide per la prima sessione la previsione di un regime semplificato che consente un più rapido recupero degli ammontari oggetto del meccanismo? Analogamente, si ritengono correttamente individuati gli ammontari riconosciuti in tale regime?

Si ritiene di fondamentale importanza che l'opzione di usufruire di un meccanismo semplificato, in alternativa al meccanismo ordinario, venga prevista per tutto il periodo transitorio e non soltanto per la prima sessione del 2021, in modo da rendere il procedimento più snello operativamente, contenendo gli oneri amministrativi dei soggetti disposti ad avere un recupero non puntuale dei crediti non riscossi.

Preme, inoltre, segnalare che, in considerazione dell'onerosità connessa anche al "Regime semplificato", la percentuale del 70% individuata risulta eccessivamente penalizzante a fronte dei benefici sottesi che il regime offre. Si chiede, pertanto, di rivedere al rialzo tale valore (che dovrebbe essere almeno pari al 90%, qualora non fosse introdotta una vera semplificazione), sia per la Prima sessione che per le successive, per cui si auspica l'introduzione, anche in considerazione del fatto che non vengono più presi in considerazione, nell'ambito dell'ammontare da restituire, i crediti dovuti a oneri legali sostenuti per recuperare il credito.

Genova, 1 dicembre 2020